

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2000, n. 29

Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione.

(GU n.44 del 4-11-2000)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 25 del 10 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione Basilicata, anche al fine di garantire la migliore assistenza farmaceutica alla popolazione, e' disciplinato, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonche' della chiusura per ferie, festività e riposo dalle norme della presente legge.

2. La continuità del servizio farmaceutico durante l'intervallo pomeridiano, nei festivi e di notte, e' assicurata da tutte le farmacie aperte al pubblico secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

3. Il servizio prestato dalla farmacia, al di fuori del normale orario di apertura, riveste le caratteristiche di servizio di guardia farmaceutica di emergenza diurna, festiva e notturna.

4. Al fine della presente legge si intende:

a) a battenti aperti: quando la farmacia e' aperta al pubblico;
b) a battenti chiusi: quando la farmacia e' di turno con i battenti di ingresso chiusi ma con la presenza del farmacista in servizio all'interno;

c) a chiamata: quando all'esterno della farmacia di turno e' indicato il luogo e il recapito telefonico dove il farmacista puo' essere reperito prontamente.

5. Durante il servizio "a battenti chiusi" e a "chiamata" il cittadino che accede a tale servizio deve essere munito di regolare ricetta medica, sulla quale il sanitario abbia fatto esplicita menzione del carattere di "urgenza" della prescrizione e vi abbia apposto l'ora del rilascio e la firma. E' dovuto il diritto addizionale previsto dalla Tariffa nazionale per tutte le prestazioni erogate durante il servizio "a battenti chiusi" e a "chiamata".

Art. 2.

Competenze

1. I provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina di cui al precedente art. 1 sono adottati dalle aziende sanitarie competenti per territorio, su proposta degli ordini provinciali dei farmacisti e delle rappresentanze sindacali dei titolari delle farmacie pubbliche e private, sentiti i sindaci dei comuni interessati, ovvero, in carenza di pareri, di ufficio, trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 3.

Orario diurno feriale

1. Nei giorni feriali le farmacie urbane, che non siano in servizio di turno, restano aperte per 8 ore giornaliere, salvo quanto disposto per il giorno di riposo infrasettimanale.
2. Nei giorni feriali le farmacie rurali, che non siano in servizio di turno, restano aperte per 7 ore giornaliere, salvo quanto disposto per il giorno di riposo infrasettimanale.
3. Il servizio diurno viene effettuato in due periodi suddivisi da un intervallo per riposo pomeridiano.

Art. 4.

Riposo settimanale

1. Le farmacie urbane, rurali ed uniche osservano una giornata di riposo infrasettimanale.
2. Le farmacie uniche potranno fruire, su richiesta, di due mezze giornate di riposo settimanale in sostituzione di una intera giornata.

Art. 5.

Servizio pomeridiano feriale

1. Durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali il servizio farmaceutico e' cosi' assicurato:
 - a) nei comuni capoluogo di provincia: a turno tra le farmacie e a battenti aperti;
 - b) nei comuni con piu' di due farmacie: a turno e a chiamata;
 - c) nei restanti comuni: a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso gruppo di turnazione, e a chiamata

Art. 6.

Servizio festivo

1. Tutte le farmacie urbane, rurali ed uniche non di turno restano chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanali.
2. Nei giorni festivi il servizio farmaceutico e' cosi' assicurato:
 - a) nei comuni capoluogo di provincia: due farmacie di turno delle quali una effettua il turno completo per ventiquattro ore, l'altra di appoggio, che osserva l'orario previsto per i giorni feriali;
 - b) nei comuni con piu' di due farmacie: a turno e a battenti aperti dall'ora di apertura all'ora di chiusura previste per i giorni feriali. Durante l'intervallo pomeridiano a chiamata;
 - c) nei restanti comuni a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso gruppo di turnazione, a battenti aperti dall'ora di apertura all'ora di chiusura previste per i giorni feriali. Durante l'intervallo pomeridiano a chiamata.

Art. 7.

Servizio notturno

1. Durante le ore notturne di qualsiasi giorno feriale o festivo, il servizio farmaceutico e' cosi' assicurato:
 - a) nei comuni capoluogo di provincia: dalla farmacia di turno continuativo secondo le seguenti modalità: fino alle ore 22 a battenti aperti, dalle ore 22 fino all'orario di apertura delle farmacie a battenti chiusi con l'obbligo del pernottamento del farmacista in farmacia;
 - b) nei comuni con piu' di due farmacie: dalla farmacia di turno e a chiamata;
 - c) nei restanti comuni: a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso gruppo di turnazione, e a chiamata.

Art. 8.

Modalità di turnazione e bacini di utenza

1. I turni di servizio domenicali, festivi, notturni e durante l'intervallo pomeridiano, limitatamente alle farmacie dei comuni di cui alla lettera c) degli articoli 5, 6 e 7, verranno espletati a rotazione settimanale tra le farmacie interessate secondo le seguenti modalità: il turno inizia il lunedì mattina precedente la giornata di turno domenicale e festivo e termina alla stessa ora del lunedì

successivo. Durante la settimana di turno la farmacia che effettua il turno non usufruirà del giorno di riposo infrasettimanale e dovrà garantire la reperibilità durante le ore di chiusura pomeridiana e notturna.

2. L'ambito di applicazione di uno stesso turno diurno, notturno, festivo, con le modalità di cui all'art. 2, può interessare territori di più comuni limitrofi anche di aziende U.S.L. diverse, afferenti ad uno stesso bacino di utenza omogeneo dal punto di vista territoriale e di esigenza di servizio.

3. La individuazione dei bacini di utenza è effettuata con le modalità di cui all'art. 2.

Art. 9.

Chiusura per ferie annuali

1. Le farmacie urbane dei comuni capoluogo di provincia restano chiuse per ferie per un periodo annuale di trenta giorni frazionabili in più periodi dei quali uno non può essere inferiore a quindici giorni consecutivi.

2. Le restanti farmacie urbane, rurali ed uniche possono effettuare le ferie annuali, per un periodo non superiore a trenta giorni frazionabili in più periodi dei quali uno non può essere inferiore a quindici giorni consecutivi.

3. L'azienda U.S.L., per le farmacie uniche e rurali, su motivata richiesta del sindaco del comune, verificata la disponibilità del titolare di farmacia, può esonerare anche parzialmente dalla chiusura per ferie dandone comunicazione all'Ordine provinciale dei farmacisti e all'Associazione sindacale dei titolari di farmacia. Ove per la farmacia esonerata totalmente dalla chiusura annuale per ferie sussistano le condizioni di cui all'art. 1, comma 3 della legge regionale n. 1/1997 è posta a carico dei comuni la corresponsione di un sussidio pari ad un dodicesimo delle somme complessivamente spettanti alla farmacia a norma della citata legge regionale n. 1/1997.

4. L'azienda U.S.L. competente per territorio, autorizza, sulla base di un piano ferie annuale predisposto dall'ordine dei farmacisti e dall'associazione sindacale dei titolari di farmacia entro il 30 aprile di ogni anno, gli eventuali periodi di ferie, garantendo che per ogni gruppo di turnazione almeno la metà delle farmacie appartenenti allo stesso gruppo resti aperta.

5. Le ferie richieste per periodi inferiori a quindici giorni vanno autorizzate dalle Aziende UU.SS.LL. competenti per territorio le quali garantiranno che almeno la metà delle farmacie appartenenti allo stesso gruppo resti aperta.

6. Nel periodo di ferie, di norma, non possono ricadere i periodi in cui la farmacia è di turno.

7. Eventuali deroghe possono essere consentite dalle aziende UU.SS.LL. solo con il cambio consensuale di turno tra le due farmacie dello stesso gruppo previa dichiarazione sottoscritta da entrambi i titolari.

Art. 10.

Chiusura temporanea

1. Eventuali chiusure per gravi motivi di famiglia e malattie, se non superiore a tre giorni, non necessitano di autorizzazione ma vanno tempestivamente comunicate all'azienda U.S.L., a tutte le farmacie ed ai sindaci del gruppo di turnazione del bacino di utenza.

2. È consentita la flessibilità dell'orario di apertura ai farmacisti che seguono i corsi di aggiornamento obbligatori organizzati dall'Ordine e dalle Associazioni sindacali di titolari di farmacia, previa tempestiva comunicazione ai sindaci dei comuni interessati da parte dell'Ordine provinciale dei farmacisti.

Art. 11.

Informazione al cittadino

1. Ciascuna farmacia è tenuta a garantire l'informazione al cittadino circa l'orario di apertura e chiusura giornaliera, la giornata di chiusura per riposo settimanale, il periodo di ferie e la farmacia di turno. Tale servizio deve essere realizzato in maniera tale da essere facilmente e continuamente accessibile al cittadino, anche a farmacia chiusa; deve essere ben visibile

all'esterno della farmacia e puo' essere realizzata anche attraverso strumenti elettronici o informatici di facile utilizzazione e consultazione.

2. All'esterno dei locali di ciascuna farmacia deve esservi una insegna luminosa ben visibile nel rispetto delle norme comunali in materia.

Art. 12.

Sanzioni amministrative e disciplinari

1. Ove il fatto non sia previsto dalla legge penale come reato, la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 pari a euro 51,645 a L. 600.000 pari a euro 309,874. La definizione dell'ammontare minimo e massimo di tale sanzione puo' essere soggetta ad aggiornamento con atto deliberativo del consiglio regionale su proposta della giunta.

2. L'accertamento della violazione delle norme contenute nella presente legge e' demandato all'azienda U.S.L.. L'autorita' competente all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente articolo e' il presidente della giunta regionale.

3. Copia del verbale di contestazione della violazione alle disposizioni della presente legge deve essere trasmessa all'Ordine professionale per i provvedimenti disciplinari di competenza.

Art. 13.

Abrogazioni di norme

Sono abrogate le leggi regionali 13 maggio 1980, n. 29, e 9 aprile 1991, n. 7.

Art. 14.

Pubblicazione

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza. 5 aprile 2000

DINARDO



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MATERA

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 29/2000 IN MATERIA DI ORARI, TURNI E FERIE DELLE FARMACIE DELLA REGIONE

Si ha cura di informare che sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 33 del 05 agosto u.s. è stata pubblicata la Legge Regionale n. 28/2010 in materia di "Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2010 e del Bilancio Pluriennale 2010/2012", nella quale è stato inserito l'art. 16 che modifica in parte la precedente disciplina della Legge Regionale n. 29/2000 in materia di orari e ferie delle farmacie. In particolare, la suddetta norma va ad integrare l'art. 4 della L.R. 29/2000 e modifica l'art. 9 della stessa legge.

E' prevista la possibilità (comma 1) art. 16 L.R. 28/2010) per le farmacie balneari o di interesse turistico, durante i periodi di maggiore affluenza dei soggiornanti, di essere autorizzate dall'ASL a non osservare il riposo settimanale, su apposita domanda del Titolare da inoltrare almeno sessanta giorni prima della data a decorrere dalla quale intende avvalersi della deroga. In materia di ferie di tutte le farmacie della Regione, poi, il comma 2) dell'art. 16 L.R. 28/2010 ha abolito il differente trattamento normativo previsto dall'art. 9 della L.R. 29/2000 che discriminava le farmacie dei Capoluoghi (obbligate a richiedere le ferie annuali) rispetto alle altre farmacie della Provincia (per le quali era prevista solo la facoltà di richiedere le ferie annuali), prevedendo in particolare che tutte le farmacie, senza distinzione di ubicazione territoriale possono facoltativamente effettuare chiusure annuali per ferie per un periodo massimo di trenta giorni, frazionabili in più periodi dei quali uno non può essere inferiore a sette giorni consecutivi.

REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
U.O.S.D. "Servizio Farmaceutico Territoriale"

VERBALE del 09/10/2023

L'anno duemilaventitre il giorno 9 del mese di ottobre alle ore 09:50 presso gli uffici dell'U.O.S.D. Servizio Farmaceutico Territoriale, nella sede centrale ASM in Via Montescaglioso, si sono riuniti: il dr. Antonio Guerricchio, Presidente di Federfarma Matera, il dr. Pasquale Imperatore, Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Matera, la dr.ssa Angela M.T. Dragone, responsabile dell'UOSD Servizio Farmaceutico Territoriale, per discutere in merito ai turni e alle ferie delle farmacie del Comune di Matera.

La riunione, convocata per le vie brevi, risponde alle indicazioni contenute nel verbale n. 48 del 15 giugno u.s. della Commissione ex art. 15 L.R. n. 54/81 che, in occasione dell'esame dei turni del 2° semestre 2023 e del piano ferie 2023 delle farmacie di Matera, ha ravvisato la necessità di modificare e semplificare la scelta dei criteri per la loro definizione, invitando, pertanto, il Servizio Farmaceutico Territoriale a convocare un incontro con i rappresentanti degli Enti summenzionati.

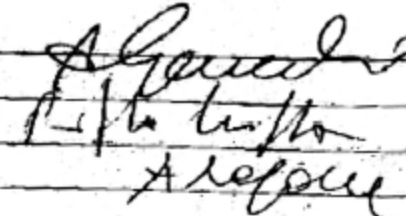
Preliminarmente, i convenuti concordano sulla necessità di semplificazione dei criteri per l'elaborazione dei turni di servizio e del piano ferie delle farmacie. Dopo ampia discussione i Presidenti dell'Ordine e di Federfarma propongono di azzerare tutti i criteri esistenti, utilizzando un unico criterio basato sull'ordine alfabetico delle farmacie da utilizzare nell'ordine A-Z per i turni feriali e nell'ordine Z-A per i turni domenicali e festivi. In prima applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le suddette due sequenze completeranno quelle di Dicembre 2023.

Si concorda sulla opportunità di predisporre i turni su base annuale; di conseguenza le farmacie, nel richiedere i periodi di ferie, dovranno tener conto dei turni di servizio già assegnati, salvo cambio consensuale sottoscritto da entrambi i titolari, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 29/2000.

L'Ordine e Federfarma si attiveranno per la predisposizione dei turni di servizio dell'anno 2024 nel rispetto di quanto concordato con il presente verbale.

Non essendovi null'altro da deliberare la riunione si conclude alle ore 10:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

DR. ANTONIO GUERRICCHIO	
DR. PASQUALE IMPERATORE	
DR.SSA ANGELA M.T. DRAGONE	

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA



U.O.C. Farmacia Territoriale

Tel: 0835-253.573, 577

Fax: 0835-253.576

Prot. n. 201300 *12386*
02.02.2013

Matera, *12.02.2013*

Alle Farmacie della Provincia di Matera

All'Ordine dei Farmacisti della provincia di Matera

Alla Federfarma di Matera

LORO SEDI

OGGETTO: turni e orari di apertura delle farmacie alla luce delle nuove disposizioni di cui al D.L. 1/2012 convertito nella Legge 27/2012.

Si informa che con verbale in data 5/02/2013, tra Azienda Sanitaria, Ordine dei Farmacisti e Federfarma Matera si è preso atto, alla luce delle novità introdotte dalla normativa in oggetto, che ciascuna farmacia ha facoltà di programmare a propria discrezione orario e calendario di apertura, fatto salvo il rispetto degli obblighi di apertura imposti dalle autorità.

Le farmacie in indirizzo, qualora vogliano avvalersi di questa facoltà dovranno comunicare preventivamente alla ASM, al Sindaco, all'Ordine dei Farmacisti e alle Associazioni Sindacali dei Farmacisti le eventuali variazioni del proprio orario di apertura al pubblico rispetto al calendario già stabilito.

Distinti saluti.

Il Dirigente F.F.
Dr.ssa Angela M.T. Dragone

EP

REGIONE BASILICATA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE

VERBALE

L'anno duemilatrecentocinquantadue il giorno 5 del mese di febbraio alle ore 10.00 presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera in Via Montescaglioso si sono riuniti i signori:

DR. ANDREA SACCO	DIRETTORE SANITARIO ASM
DR. SSA ANGELA DRAGONE	DIRIGENTE U.O.C. FARMACIA TERRITORIALE
DR. ANTONIO GUERRICCHIO	PRESIDENTE FEDERFARMA MATERA
DR. PASQUALE IMPERATORE	PRESIDENTE ORDINE DEI FARMACISTI DI MATERA

Scopo della riunione è per discutere su orari e turni delle farmacie alla luce delle nuove disposizioni di cui al D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012.

Viste le leggi regionali n. 29/2000 e n. 28/2010 in merito alla disciplina di orari e turni e riposi infrasettimanali delle farmacie della Regione Basilicata.

Dato atto che l'art. 11 comma 8 del D.L. 1/2012, convertito nella legge 27/2012, riconosce la facoltà di aprire e chiudere la farmacia anche in orari diversi, fatto salvo l'obbligo di rispettare gli orari obbligatori imposti dalle autorità.

Atteso che con ordinanza n. 3555 del 1° settembre 2012 il Consiglio di Stato ha ritenuto che i provvedimenti amministrativi in materia di turni e orari delle farmacie sono vincolanti solo nella parte in cui fanno obbligo alle singole farmacie di rimanere aperte in un determinato orario e/o in un determinato turno, ma non sono più vincolanti nella parte in cui prevedono che esse rimangano chiuse in orari e/o turni diversi e che ciascun esercente ha la piena facoltà di programmare a sua discrezione l'orario e il calendario dell'apertura del proprio esercizio, salvo il rispetto degli obblighi di apertura imposti dall'autorità e ciò senza il bisogno della intermediazione di appositi provvedimenti amministrativi.

Tutto ciò premesso si ritiene di conformarsi a quanto espresso dal C.D.S. nella citata ordinanza, ritenendo comunque opportuno che la farmacia, espletando un servizio pubblico in convenzione con il SSN, comunichi preventivamente alla ASM, al Sindaco, all'Ordine dei Farmacisti e alle Associazioni Sindacali dei Farmacisti le eventuali variazioni del proprio orario di apertura al pubblico rispetto al calendario già stabilito.

Ciò anche al fine della corretta pubblicità dei suddetti orari.

L.C.S.

Adriano Gerardo
11/11/12
Angela Dragone
Angela Dragone